Univ.-Ass. Mag. Domenico Rosani
Collaboratore scientifico
Institut für Italienisches Recht – Istituto di diritto italiano
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Austria

# La nuova legge tedesca sulla conoscenza delle origini nella fecondazione eterologa

ABSTRACT: *Nel luglio scorso è entrata in vigore in Germania la legge di disciplina del diritto a conoscere l'ascendenza in caso di procreazione assistita "eterologa". Tale atto istituisce un registro centrale, che custodisce i dati identificativi dei donatori maschi, ed esclude l'accertamento giudiziale della loro paternità. Il presente contributo si confronta in particolare con il funzionamento del registro e le condizioni per avervi accesso. La parte introduttiva riassume gli sviluppi giudiziari che, in un arco temporale che copre quasi tre decenni, avevano reso imprescindibile un chiaro dettato normativo a tutela del diritto dei nati a conoscere le origini. Nonostante il quadro giurisprudenziale e deontologico lasciasse chiaramente supporre la sussistenza di un tale diritto, vari presidi medici hanno infatti continuato per anni ad assicurare l'anonimato ai donatori. La nuova legge germanica dovrebbe invitare anche in Italia a una maggiore riflessione sull'interesse a conoscere le proprie origini, dopo che la Corte costituzionale nel 2014 ha dichiarato illegittimo il divieto di utilizzazione di gameti terzi nella procreazione medicalmente assistita.*

ABSTRACT: *Last July, a new law governing the right to know the ancestry in the case of donor-assisted reproduction has come into force in Germany. The act sets up a centralised register, which keeps the identity data of male donors, and excludes the possibility of paternity suit. This contribution deals particularly with the functioning of the register and the requirements to have access to it. The introductory part summarizes the judicial developments that, over almost three decades, had made unavoidable a clear set of rules protecting the right to know one's origins. In fact, several health care facilities have been ensuring over years anonymity to donors, despite the case law and several professional code of conducts clearly suggested that the offspring had the right to know the donors' identity. The new German law should raise awareness in Italy on the offspring's interest in knowing the identity of their genetic parents, after the Constitutional Court in 2014 repealed the ban on assisted reproductive technology with donor gametes.*

**SOMMARIO: 1. Prologo – 2. Atto primo: il sospetto che esista un diritto a conoscere l'identità del donatore – 3. Il quadro normativo della procreazione medicalmente assistita: cenni – 4. Atto**

**secondo: un ampio disinteresse nella pratica e i conseguenti sviluppi giudiziari – 5. Atto terzo: gli sviluppi normativi. La legge di disciplina del diritto a conoscere l'ascendenza – 6. L'opinione delle parti sociali e della dottrina giuridica – 7. Epilogo: l'auspicio di una maggiore riflessione in Italia.**

## 1. Prologo

"Non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere", verrebbe da dire. Nonostante voci importanti della dottrina germanica avvertissero da decenni che i nati avevano diritto a conoscere l'identità del genitore genetico; nonostante due decisioni della Corte costituzionale avessero riconosciuto tale pretesa in ambiti strettamente connessi; nonostante la normativa deontologica esortasse a conservare i dati dei donatori e preavvisarli che un domani i nati avrebbero potuto farsi vivi; cionondimeno, vari presidi medici hanno continuato imperterriti per anni a garantire ai donatori l'anonimato.

Recenti pronunce giurisprudenziali hanno tuttavia definitivamente sancito l'illegittimità di tale procedere, riconoscendo ai nati una pretesa civilistica nei confronti del medico. Si è quindi posta la questione come garantire efficacemente la possibilità di risalire all'identità del donatore, nonché se fosse opportuno mantenere l'accertabilità giudiziale della paternità del donatore.

Nel 2017, una legge emanata allo scadere di legislatura ha quindi dato seguito al proposito, sancito dal contratto di coalizione, di regolare legislativamente tale ambito. La legge di disciplina del diritto a conoscere l'ascendenza in caso di uso eterologo dello sperma (*Gesetz zur Regelung des Rechts auf Kenntnis der Abstammung bei heterologer Verwendung von Samen*)[112] consta di quattro articoli. Al primo, essa enuncia la legge istitutiva del Registro centrale dei donatori di sperma (*Samenspenderregistergesetz*). Questi è incaricato di conservare per 110 anni i dati identificativi dei donatori il cui materiale genetico sia stato efficacemente utilizzato nella procreazione assistita, così come eventuali ulteriori informazioni da loro lasciate. Ad esso hanno diritto di accesso tutti i nati a partire da 16 anni. Il secondo e terzo

[112] Bundesgesetzblatt I/2017, 2513 ss.: www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl117s2513.pdf (tutti i link sono stati consultati in ultimo in data 13 settembre 2018).

articolo modificano invece il BGB, escludendo *pro futuro* legami di parentela giuridica tra il donatore e il nato, qualora la procreazione assistita sia avvenuta con assistenza medica. L'art. 4 sancisce infine l'entrata in vigore dell'intero testo normativo il 1° luglio 2018.

Il presente contributo analizza in particolare il ruolo del Registro e i presupposti per avervi accesso. I due capitoli che seguono riportano le decisioni della giurisprudenza costituzionale e il quadro normativo e deontologico che lasciava supporre l'esistenza di un diritto dei nati a conoscere le proprie origini, anche prima dei recenti sviluppi giudiziari che ne hanno definitivamente sancito l'esistenza (capitolo 4). Successivamente si procede all'analisi della legge istitutiva del Registro (*Samenspenderregistergesetz*) e delle posizioni esposte dalle parti sociali e dalla dottrina giuridica a riguardo (capitoli 5 e 6). L'articolo si conclude con alcune considerazioni riguardo all'Italia, così da trarre lezione dall'esperienza germanica.

## 2. Atto primo: il sospetto che esista un diritto a conoscere l'identità del donatore

Importanti voci della dottrina germanica sostengono da decenni l'opinione che i nati da inseminazione eterologa abbiano diritto a conoscere l'identità del proprio genitore genetico[113]. Nell'affermare ciò, tali autori fanno leva su alcune pronunce della Corte costituzionale (*Bundesverfassungsgericht*) emesse in ambiti strettamente inerenti, la più importante delle quali[114] risale al gennaio 1989[115]. La disciplina del codice civile germanico (*bürgerliches Gesetzbuch*, BGB) prevedeva al tempo poche, ristrette costellazioni fattuali in presenza delle quali il figlio era ammesso a contestare la legittimità del rapporto con il padre[116]. Tali limitazioni materiali e temporali erano

[113] Si v., anche per ulteriori riferimenti, M. WELLENHOFER-KLEIN, § 1600 BGB, in F. J. SÄCKER, R. RIXECKER (diretto da), *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, D. SCHWAB, K. REBMANN (a cura di), *Band VIII. Familienrecht II (§§ 1589-1921)*, Monaco 2002, pt. 11. Contra, S. FINK/K.-J. GRÜN, *Der Auskunftsanspruch über die Abstammung des durch heterologe Insemination gezeugten Kindes gegen den Arzt*, in *Neue Juristische Wochenschrift*, 2013, 1915.

[114] Un anno prima la Corte si era ad esempio confrontata con la pretesa del figlio naturale nei confronti della madre volta ad ottenere il nominativo del padre biologico. La sentenza di merito aveva ampiamento riconosciuto al figlio tale pretesa, e la Corte di legittimità aveva rigettato la richiesta di revisione: BVerfG, decreto del 18.01.1988 - 1 BvR 1589/87, in *Neue Juristische Wochenzeitschrift*, 1988, 3010.

[115] BVerfGE 79, 256 ss. del 31 gennaio 1989.

[116] Il padre giuridico è morto, il matrimonio è stato dichiarato nullo o v'è stato divorzio, la madre ha sposato il padre biologico del nato, ovvero il padre giuridico ha tenuto dei comportamenti o possiede una grave malattia

ispirate principalmente alla tutela della serenità della famiglia e del matrimonio, alla cui tutela il Legislatore è obbligato dall'art. 6 della Legge fondamentale (*Grundgesetz*) [117]. Allo stesso tempo, tuttavia, l'accertamento giudiziale della paternità nei confronti di un terzo uomo necessitava della previa impugnazione della legittimità del rapporto filiale con il padre giuridico[118]. La Corte nel 1989 ha tuttavia ritenuto illegittima tale disciplina, violando essa il diritto generale della personalità (*allgemeines Persönlichkeitsrecht*) che i giudici ricavano da una lettura combinata del diritto al libero sviluppo della personalità (art. 2 comma 1 della Legge fondamentale) e del principio di intangibilità della dignità umana (art. 1). Il diritto innominato che viene così alla luce è volto a tutelare elementi costitutivi della personalità, completando il catalogo dei diritti esplicitamente sanciti a livello costituzionale; esso è da determinarsi di volta in volta alla luce delle circostanze concrete[119]. Il diritto al libero sviluppo della personalità e la dignità umana garantirebbero infatti ad ognuno "uno spazio autonomo di vita privata, dove sviluppare e tutelare la propria identità"[120]. "La comprensione e lo sviluppo dell'identità – continuano i giudici – sono strettamente connessi alla conoscenza dei fattori per essa costitutivi. Tra essi si conta, assieme ad altri, l'ascendenza. Questa non soltanto determina il patrimonio genetico del singolo e contribuisce così alla sua personalità. Indipendentemente da ciò, essa assume nella coscienza del singolo un ruolo chiave per la determinazione della propria individualità e la consapevolezza di sé"[121]. A ciò non si può opporre che vi siano situazioni nelle quali l'ascendenza rimane comunque velata di mistero, dal momento che il combinato dei due articoli della Legge fondamentale – trattandosi di una classica libertà negativa

---

ereditaria che giustificano moralmente l'impugnazione; nei primi tre casi, era inoltre necessario che la contestazione da parte del figlio avesse luogo nei due anni successivi al raggiungimento della maggiore età: si v. i § 1596 e 1598 BGB nella versione al tempo in vigore, rinvenibile al sito www.koeblergerhard.de/Fontes/BGB/BGB1987_BGBl_I_S.757.htm.

[117] Per una traduzione in italiano si v. COMITATO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO, *Edizione bilingue delle Costituzioni italiana e tedesca*, Monaco-Colonia-Dortmund 2009, www.comites-monaco.de/65Costituzioni.pdf.

[118] Si v. il § 1600a BGB al tempo vigente.

[119] BVerfGE 79, 256 ss. del 31 gennaio 1989, 268.

[120] BVerfGE 79, 256 ss. del 31 gennaio 1989, 268, con rimando a BVerfGE 35, 202 ss. del 5 giugno 1973, dove si trattava precipuamente di diritto all'immagine. Traduzione dell'autore.

[121] BVerfGE 79, 256 ss. del 31 gennaio 1989, 268 s. Traduzione dell'autore.

[122] – "può tutelare solo dalla ritenzione di informazioni disponibili"[123]. Conseguentemente la Corte ha dichiarato incompatibile con la Legge fondamentale il disposto che richiedeva, per l'accertamento giudiziario della propria ascendenza da un terzo uomo, la previa impugnazione della legittimità nei confronti del padre giuridico, permettendo questa soltanto in poche, limitate ipotesi. Al Legislatore il compito di agire di conseguenza, allentando le limitazioni materiali e temporali per la contestazione della legittimità, oppure prevedendo ulteriori azioni volte a permettere al figlio legittimo di conoscere la propria ascendenza.

In seguito a tale sentenza, come detto, la dottrina maggioritaria ha visto in essa un ulteriore indizio a conferma della sussistenza di un diritto a conoscere le origini nella procreazione "eterologa". Già prima di tale pronuncia, tuttavia, alcuni autori[124] avevano avvertito come un diritto a conoscere l'ascendenza a fini di elaborazione della propria personalità sussistesse anche in tale ambito[125]. Cionondimeno, prima e dopo la sentenza del 1989 il tema è continuato a rimanere privo di precipua enunciazione legislativa nei numerosi atti normativi che disciplinano la procreazione assistita.

### 3. Il quadro normativo della procreazione medicalmente assistita: cenni

Variegati sono gli strumenti legislativi e deontologici che in Germania disciplinano la procreazione medicalmente assistita, dicasi in particolare il BGB, la legge sulla protezione degli embrioni[126], la legge sui trapianti[127], la legge sui medicinali[128], la

---

[122] "*Ein klassisches Abwehrgrundrecht*": V. Runge-Rannow, *Kenntnis der eigenen Abstammung bei heterologer Insemination*, in *Zeitschrift für Rechtspolitik*, 2017, 44.

[123] BVerfGE 79, 256 ss. del 31 gennaio 1989, 269; una tale delimitazione della pretesa non era invece specificata nel decreto conclusivo della vicenda illustrata qualche nota *supra*: BVerfG, decreto del 18.01.1988, cit.

[124] Si v. H. Von Sethe, *Die Durchsetzbarkeit des Rechts auf Kenntnis der eigenen Abstammung aus der Sicht des Kindes*, Berlino 1996, 77; B. Reinke, *Das Recht des Kindes auf Kenntnis seiner genetischen Herkunft*, Bayreuth 1991, 90, con ulteriori riferimenti.

[125] T. Rauscher, Anhang zu § 1592 BGB, in *J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen*, M. Coester, T. Rauscher (a cura di), *Band 4. Familienrecht §§ 1589-1600d (Abstammung)*, Berlino 2011, pt. 15 ss.; D. Hahn, *§ 1591 BGB*, in H. G. Bamberger, H. Roth (a cura di), *Beck'scher Online-Kommentar BGB*, Monaco 2015, pt. 17. Sul punto si v. *infra* Oberlandesgericht Hamm, sent. 6 febbraio 2013, I-14 U 7/12, § 113, in openJur, 2013, 4638 ss., http://openjur.de/u/599587.html.

[126] Gesetz zum Schutz von Embryonen (Embryonenschutzgesetz), Bundesgesetzblatt I/1990, 2746 ss., nella versione vigente.

legge sulla diagnostica genetica[129] e la legge sui tessuti umani[130]. Un'ulteriore, importante fonte è rappresentata dalle linee guida – deontologicamente vincolanti – emanate dalle Camere dei medici dei vari *Länder*, sulla falsariga di quelle modello predisposte nel 2006 dalla Camera federale dei medici[131]. Queste ultime sono state sostituite nel corso del 2018 da delle nuove linee guida unitarie a livello federale, emanate sulla base del § 16b della legge sui trapianti[132]. Già dal 1985 gli allegati alle linee guida della Camera federale avvertono come i professionisti sanitari non possano assicurare l'anonimato al donatore[133].

Per quanto ora di rilievo, il quadro normativo che ne consegue esclude la donazione di gameti femminili (§ 1 della legge sulla protezione degli embrioni), essendo conseguentemente permessa soltanto quella maschile. Pur mancando una disposizione espressa, lecita risulta la donazione di embrioni soprannumerari, qualora la loro trasmissione non sia preordinata (divieto di fecondare cellule uovo col proposito di impiantare l'embrione in altra donna: § 1 comma 1 n. 6 della stessa legge) e la donna che li riceve non intenda affidare il nato a terzi (divieto di maternità surrogata: § 1 comma 1 n. 7)[134]. Non poche sono tuttavia le lacune che tale variegata disciplina

---

[127] La quale esplicitamente esclude di avere rilevanza con riguardo al diritto a conoscere le origini: § 14 comma 3, Gesetz über die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen und Geweben (Transplantationsgesetz), Bundesgesetzblatt I/2007, 2206 ss., nella versione vigente.

[128] Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (Arzneimittelgesetz), Bundesgesetzblatt I/2005, 3394 ss., nella versione vigente.

[129] Gesetz über genetische Untersuchungen bei Menschen (Gendiagnostikgesetz), Bundesgesetzblatt I/2009, 2529 ss. e 3672 ss., nella versione vigente.

[130] Gesetz über Qualität und Sicherheit von menschlichen Geweben und Zellen (Gewebegesetz), Bundesgesetzblatt I/2007, 1574 ss.

[131] Deutsche Bundesärztekammer, *(Muster-)Richtlinie zur Durchführung der assistierten Reproduktion, Novelle 2006*, in *Deutsches Ärzteblatt*, 2006, A-1392 ss., in ultimo modificate nel 2014 con la riformulazione del capitolo sulla documentazione, di cui in *Deutsches Ärzteblatt*, 2014, A-554.

[132] Deutsche Bundesärztekammer, *Richtlinie zur Entnahme und Übertragung von menschlichen Keimzellen im Rahmen der assistierten Reproduktion*, in *Deutsches Ärzteblatt*, 2018, A-1096.

[133] Si v. il punto I.4 dell'allegato in: Deutsche Bundesärztekammer, *Richtlinien zur Durchführung von In-vitro-Fertilisation (IVF) und Embryotransfer (ET) als Behandlungsmethode der menschlichen Sterilität*, in *Deutsches Ärzteblatt*, 1985, 1691 ss.; Id., *Richtlinien zur Durchführung der In-vitro-Fertilisation mit Embryotransfer und des intratubaren Gameten- und Embryotransfers als Behandlungsmethoden der menschlichen Sterilität*, in *Deutsches Ärzteblatt*, 1988, A-3605 ss.

[134] Deutscher Ethikrat, *Embryonenspende, Embryoadoption und elterliche Verantwortung. Stellungnahme*, 22 marzo 2016, 34; T. Helms, *Familienrechtliche Aspekte des Samenspenderregistergesetzes*, in *FamRZ-Zeitschrift für das gesamte Familienrecht*, 2017, 1537 ss.; J. Taupitz, A. Theodoridis, *Das Gesetz zur Regelung des Rechts auf Kenntnis der eigenen Abstammung bei heterologer Verwendung von Samen*, in *Medizinrecht*, 2018, 465.

presenta, cosicché varie voci da tempo richiedono una normativa meglio integrata, coerente e completa[135].

Per quanto specificamente inerisce all'obbligo di archiviazione dei documenti medici, la normativa deontologica fin dal 1979 richiedeva di conservare tali atti per almeno 10 anni, o più a lungo "qualora richiesto dall'esperienza medica"[136]. Nel 2007, la legge sui trapianti ha allungato tale termine ad almeno 30 anni[137]. Dal canto loro, le linee guida modello 2006 della Camera federale dei medici, ritenendo poco chiara la situazione inerente al diritto di conoscere le origini, consigliavano al personale sanitario di farsi precauzionalmente autorizzare dal donatore e dai genitori intenzionali a fornire i dati identificativi del donatore al nato, qualora richiesti[138].

Il figlio può impugnare con successo la paternità del padre sociale non genetico (§ 1600 ss. BGB). Egli può pure richiedere l'accertamento giudiziale della paternità del donatore (§ 1600d BGB: questa possibilità, come si vedrà, è tuttavia venuta meno *pro futuro*). Indipendentemente dalle azioni di contestazione e accertamento della filiazione, dal 2008 il § 1598a BGB disciplina il diritto del padre, della madre e del figlio ad effettuare tra tali persone di un test genetico per chiarire l'ascendenza. Tale diritto a un test genetico senza conseguenze sullo status familiare non si estende a soggetti terzi, e non può pertanto essere fatto valere nei confronti del donatore[139]. Nel 2016 la Corte costituzionale federale ha ritenuto che il diritto generale della personalità non obbliga il Legislatore ad ampliare l'ambito di applicazione di tale articolo nei confronti di terzi[140].

---

[135] Fra i tanti, K. Diedrich, G. Griesinger, *Deutschland braucht ein Fortpflanzungsmedizingesetz*, in *Geburtshilfe und Frauenheilkunde*, 66/2006, 345 ss.; M. Löhnig, *Reform des Abstammungsrechts überfällig*, in *Zeitschrift für Rechtspolitik*, 2017, 205 ss.

[136] Deutsche Bundesärztekammer, *Berufsordnung für die deutschen Ärzte*, in *Deutsches Ärzteblatt*, 1979, 2442 ss.; si v. in particolare il § 11 comma 2. Traduzione dell'autore.

[137] § 15 Transplantationsgesetz.

[138] Deutsche Bundesärztekammer, *(Muster-)Richtlinie zur Durchführung der assistierten Reproduktion 2006*, in *Deutsches Ärzteblatt*, 2006, A-1392, pt. 5.3.3.2. "Dokumentation".

[139] C. Schmidt, *Recht des Kindes auf Kenntnis des leiblichen Vaters*, in *Neue Zeitschrift für Familienrecht*, 2017, 882; M. Löhnig, *Reform des Abstammungsrechts überfällig*, cit., 207.

[140] BVerfGE 141, 186 ss. del 19 aprile 2016.

## 4. Atto secondo: un ampio disinteresse nella pratica e i conseguenti sviluppi giudiziari

Nonostante tale quadro giurisprudenziale, normativo e deontologico, non pochi presidi medici hanno continuato a garantire ai donatori l'anonimato[141]. A garanzia di ciò, essi distruggevano in termini rapidi i relativi documenti, ovvero richiedevano ai genitori intenzionali un atto di rinuncia a ottenere informazioni sul donatore[142].

Il carattere relativamente nullo di un simile atto di rinuncia da parte dei genitori, considerato quale un contratto a danno di terzi, è stato tuttavia chiaramente sancito dalla **Corte di seconda istanza (*Oberlandesgericht*) di Hamm** nel 2013[143]. La sentenza riforma la decisione della Corte di prima istanza (*Landgericht*) di Essen[144], a cui si era rivolta una giovane alla quale, in occasione dei diciotto anni, i genitori avevano rivelato di essere stata concepita mediante gameti di un donatore[145]. In prima istanza la richiesta di avere accesso ai documenti posseduti dalla clinica in cui la PMA aveva avuto luogo era stata rigettata. Pur riconoscendo il diritto alla conoscenza delle origini in capo alla ricorrente, i giudici avevano considerato prevalente la tutela del diritto generale della personalità dei donatori. Due, infatti, erano le persone il cui materiale genetico era stato utilizzato; soltanto uno di essi era tuttavia il genitore della giovane. Rivelare l'identità di entrambi avrebbe violato la loro sfera più intima e il loro diritto all'autodeterminazione informativa (*informationelle Selbstbestimmung*)[146], in particolare considerando il fatto che i donatori avrebbero agito proprio in considerazione dell'anonimato loro promesso[147].

---

[141] J. Taupitz, A. Theodoridis, *Das Gesetz zur Regelung des Rechts auf Kenntnis der eigenen Abstammung bei heterologer Verwendung von Samen*, cit., 458 ss.

[142] B. Zypries, M. Zeeb, *Samenspende und das Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung*, in *Zeitschrift für Rechtspolitik*, 2014, 55.

[143] Oberlandesgericht Hamm, sent. 6 febbraio 2013, cit.

[144] Landgericht Essen, sent. 7 febbraio 2012, 2 O 260/11, in openJur, 2013, 20566 ss., http://openjur.de/u/619086.html.

[145] Si v. la presentazione della fattispecie nella sentenza di appello, Oberlandesgericht Hamm, sent. 6 febbraio 2013, cit., pt. A.

[146] Il diritto all'autodeterminazione informativa viene definito quale la potestà del singolo di decidere per proprio conto, di regola, quando ed entro quali limiti rivelare elementi della propria vita privata: Bundesgerichtshof, sent. 28 gennaio 2015, XII ZR 201/13, § 52, in *Neue Juristische Wochenschrift*, 2015, 1098 ss., su cui *infra*.

[147] Landgericht Essen, sent. 7 febbraio 2012, cit., § 20.

I giudici di seconda istanza, nel febbraio 2013, rigettano tale argomentazione. I diritti fondamentali, quali scelte valoriali di rilevanza costituzionale, esplicano infatti i propri effetti anche nei rapporti privatistici, in particolare per il tramite delle clausole generali. L'atto con cui i genitori avevano al tempo garantito l'anonimato al donatore è conseguentemente inefficace nei confronti della giovane, trattandosi di un contratto a danno di terzi. Non rientrava nella disponibilità contrattuale dei genitori rinunciare a ottenere l'identità del donatore a nome della figlia, trattandosi di un suo diritto fondamentale[148]. La Corte considera quindi la posizione dei vari soggetti coinvolti, ovverosia – oltre al donatore e alla ricorrente – il medico citato a giudizio e i genitori della giovane. Mentre gli interessi di questi ultimi non si oppongono, avendo essi manifestato il proprio appoggio all'istanza, con riguardo alla posizione del medico viene menzionato l'interesse al libero esercizio della professione, il suo diritto della personalità e la possibilità di vedersi confrontato con eventuali richieste di risarcimento danni avanzate dal donatore la cui identità sia stata svelata. Il diritto della ricorrente a conoscere la propria ascendenza presenta tuttavia "particolare meritevolezza di tutela"; i giudici richiamano a proposito la sentenza del *Bundesverfassungsgericht* del 1988. Tale interesse, "di centrale importanza per lo sviluppo della sua personalità", riveste infatti un valore non comparabile con la tutela dei diritti fondamentali in capo al donatore e al medico[149]. Tali soggetti avrebbero potuto e dovuto considerare sin dall'inizio una potenziale richiesta di informazioni da parte del nato, anche alla luce del fatto che già al tempo le linee guida della Camera federale dei medici avvertissero come il medico non potesse assicurare l'anonimato. La Corte ordina quindi al medico – in forza del principio di buona fede (*Treu und Glauben*) di cui al § 242 BGB[150] – di dare accesso alla giovane a tutta la documentazione in suo possesso, pur non essendo tenuto a ulteriori attività di ricerca

[148] La giovane risulta inoltre in un rapporto giuridico con la clinica, disponendo di determinate pretese derivanti dal contratto concluso dai genitori, ad esempio per quanto concerne la verifica dello stato di salute del donatore al momento dell'utilizzo del suo materiale genetico: Oberlandesgericht Hamm, sent. 6 febbraio 2013, pt. B.II.3.
[149] Oberlandesgericht Hamm, sent. 6 febbraio 2013, pt. B.II.4.
[150] In dottrina erano state a tal fine avanzate anche altre possibili basi giuridiche, quali il diritto a visionare i documenti in possesso altrui in presenza di un interesse legittimo (§ 810 BGB) e il generale obbligo di risarcimento dei danni (§ 824 BGB): J. TAUPITZ, A. THEODORIDIS, *Das Gesetz zur Regelung des Rechts auf Kenntnis der eigenen Abstammung bei heterologer Verwendung von Samen*, cit., 460.

quali ad es. l'identificazione di quale dei due donatori sia l'effettivo genitore. Un'eventuale impossibilità a fornire tale informazioni andrà adeguatamente provata dal medico, dovendo egli dimostrare di aver fatto tutto ciò che rientrava nelle sue possibilità[151]. La Corte ha quindi escluso l'impugnabilità della sentenza, come talora l'ordinamento germanico permette; nel motivare tale scelta, i giudici rilevano che né la giurisprudenza suprema né la dottrina maggioritaria metterebbero in discussione il diritto d'accesso del nato alla documentazione sul donatore.

Ad un pronunciamento della **Corte suprema germanica (*Bundesgerichtshof*)** si è giunti comunque, neanche due anni dopo. Alla sentenza della Corte di Hamm hanno infatti fatto seguito altre sentenze sostanzialmente conformi[152], che hanno tuttavia portato, nel gennaio 2015, la Corte suprema federale di Karlsruhe ad esprimersi su uno specifico aspetto[153]. La vicenda concerneva due ragazze minorenni, nate tramite l'utilizzo dei gameti dello stesso donatore, sulla cui identità i genitori avevano rinunciato contrattualmente ad informarsi. In primo grado[154] le ragazze – l'istanza era stata avanzata dai genitori quali loro rappresentanti legali – avevano ottenuto ragione, mentre in seconda istanza[155] la loro richiesta era stata rigettata. I giudici di Hannover, pur considerandola fondata, avevano ritenuto che le giovani dovessero avere almeno 16 anni affinché potesse venire disvelata loro l'identità del genitore genetico. Tale restrizione, ricavata analogicamente da altre disposizioni di diritto di famiglia e diritto

[151] A tal riguardo la Corte non evita di notare come l'affermazione del medico che la clinica avrebbe da anni distrutto i relativi faldoni sia piena d'incoerenze. Egli aveva infatti inizialmente sostenuto che la documentazione era stata distrutta, per poi limitare tale affermazione agli atti in cui erano registrate le generalità dei donatori, essendo invece disponibili i codici identificativi loro assegnati. Successivamente aveva affermato di aver affidato la documentazione ad un notaio; al pensionamento di questi la clinica ne sarebbe rientrata in possesso, con eccezione tuttavia della documentazione relativa a 20 o 30 donatori, tra cui proprio quelli rilevanti per il caso. Anche il confronto delle sue affermazioni con la deposizione di altri collaboratori della clinica evidenziò contraddizioni. Cfr. Oberlandesgericht Hamm, sent. 6 febbraio 2013, cit., pt. B.III.1 ss.

[152] Tra le varie: Amtsgericht Hameln, sent. 21 giugno 2013, 20 C 194/12 e Landgericht Hannover, sent. 6 novembre 2013, 6 S 50/13, su cui subito *infra*; Amtsgericht Hannover, sent. 17 ottobre 2016, 432 C 7640/15; Amtsgericht Berlin-Wedding, sent. 27 aprile 2017, 13 C 259/16.

[153] Bundesgerichtshof, sent. 28 gennaio 2015, cit., 1098 ss., per una cui sintesi si v. E. Pulice, *Germania – Bundesgerichtshof – sentenza del 28.1.2015 (XII ZR 201/13 ) – abolito limite di età per accedere all'identità del genitore biologico*, in www.biodiritto.org.

[154] Amtsgericht Hameln, sent. 21 giugno 2013, 20 C 194/12.

[155] Landgericht Hannover, sent. 6 novembre 2013, 6 S 50/13.

amministrativo, servirebbe ad assicurare che i nati posseggano una maturità che permetta loro di elaborare le conseguenze[156].

Nel trattare la questione, la Corte suprema ricorda inizialmente come il diritto generale della personalità tuteli (soltanto) dalla ritenzione, da parte di organi pubblici, di informazioni di per sé disponibili. Affinché si possano esigere similari informazioni da un privato, nel caso concreto il medico, è necessario un fondamento civilistico, che i giudici rinvengono nel principio di buona fede. Tra il medico e le due giovani sussiste infatti un rapporto giuridico, potendosi questo fondare anche su un contratto a favore di terzi (o, più precisamente, su di un contratto con effetti protettivi a favore di terzi: *Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter*)[157]. Per esercitare tale pretesa è necessario un interesse concreto, il cui esercizio non risente tuttavia dell'età del soggetto. L'istanza può essere avanzata pure dai genitori, quali rappresentanti legali del minore, a condizione che le informazioni richieste siano volte a rendere edotto questi sulle circostanze della propria nascita e sull'identità dei soggetti coinvolti.

Viene quindi esaminata la ragionevolezza (*Zumutbarkeit*) di tale pretesa nei confronti del medico, bilanciando le posizioni giuridiche interessate nel caso concreto. A tal riguardo i giudici osservano come la richiesta volta ad ottenere l'identità del donatore sia espressione del diritto della personalità del nato, tutelato a livello costituzionale, e sia volta a ottenere informazioni di elementare importanza per lo sviluppo della personalità. Il riferimento agli ascendenti può infatti rivestire, nella coscienza del singolo, un ruolo chiave per la consapevolezza di sé e il proprio posizionamento nella comunità; l'impossibilità a conoscere appieno la propria ascendenza può conseguentemente costituire un notevole aggravio e rendere insicuro il singolo (§ 41 della sentenza). Il bilanciamento sarà pertanto "di regola da decidersi in favore del nato" (§ 42). All'opposto si pongono tuttavia gli interessi del medico; trattasi, da una, del segreto professionale e, dall'altra, del libero esercizio della professione, tutelato dall'apposito art. 12 comma 1 (*Berufsfreiheit*) della Legge fondamentale. Con

[156] Si v. Bundesgerichtshof, sent. 28 gennaio 2015, cit., § 5.

[157] Figura, questa, elaborata dalla giurisprudenza; cfr., anche per ulteriori riferimenti, Bundesgerichtshof, sent. 9 ottobre 2014, III ZR 68/14, pt. 24.

riguardo a quest'ultimo, la Corte non ne scorge una rilevante compressione e sottolinea come già nel 1985 le linee guida della Camera federale dei medici avvertissero come i professionisti sanitari non potessero assicurare l'anonimato al donatore. Pure le linee guida modello del 2006, pur definendo come poco chiara la situazione giuridica, invitavano le Camere professionali dei vari *Länder* a richiedere ai medici di ottenere previamente il consenso del donatore alla trasmissione dei propri dati identificativi ai nati. I giudici sposano in ciò la posizione della Corte di seconda istanza, criticando apertamente quelle voci dottrinali[158] che sostenevano come il diritto del nato a conoscere le proprie origini non sussistesse anteriormente alla sua enunciazione da parte della sentenza di Hamm (§ 43 ss.). Allo stesso tempo, le richieste risarcitorie che potrebbero interessare il medico non si ergono a interesse giuridicamente rilevante ai fini del bilanciamento (§ 48).

La Corte tratta quindi del segreto professionale, avvertendo che spetta al medico l'onere di provare eventuali posizioni giuridiche negativamente affette dalla trasmissione delle informazioni, non potendo egli riferirsi astrattamente all'obbligo di riservatezza (§ 49 ss.). Per tale tramite entrano nel giudizio di bilanciamento, seppure indirettamente, le posizioni del donatore e dei genitori del nato. Con riguardo al primo, la situazione si pone differentemente qualora ad esso sia stato o meno assicurato l'anonimato. Soltanto qualora ciò non fosse il caso, la tutela del suo diritto all'autodeterminazione informativa potrebbe opporsi alla trasmissione della sua identità. Nondimeno, osservano i giudici, anche in un tal caso andrà di regola dato maggior peso alla posizione del nato, non potendosi ignorare che il donatore ha contributo in maniera determinante alla nascita di nuova vita umana e ne è pertanto responsabile socialmente ed eticamente (§ 54). Nell'ambito della valutazione del segreto professionale del medico andrà, infine, concessa attenzione anche agli interessi dei genitori del nato, se del caso[159].

---

[158] S. FINK/K.-J. GRÜN, *Der Auskunftsanspruch über die Abstammung des durch heterologe Insemination gezeugten Kindes gegen den Arzt*, cit., 1915.

[159] Gli interessi dei genitori sociali e giuridici non rilevavano nel caso concreto, essendo l'istanza stata presentata proprio da questi a nome delle figlie. Cionondimeno, la Corte si dilunga a riguardo, osservando come una frattura tra la posizione del nato e quella dei genitori possa giuridicamente sussistere a partire dalla maggiore età del nato o qualora i genitori siano stati privati della potestà genitoriale. Affinché si arrivi a un tale conflitto di

In conclusione, il *Bundesgerichtshof* rinvia alla Corte di seconda istanza per una nuova valutazione del caso, pur additando in maniera palese la via: riconoscere alle ricorrenti l'accesso ai dati identificativi del donatore, senza considerazione della loro minore età.

## 5. Atto terzo: gli sviluppi normativi. La legge di disciplina del diritto a conoscere l'ascendenza

Alla luce di tale situazione, ancora più pressanti si sono fatte le richieste di disciplinare legislativamente il diritto a conoscere le origini, assicurandone l'effettività alle circa 1.200 persone che ogni anno nascono a seguito di PMA eterologa effettuata nelle cliniche germaniche[160]. Mancando un'istanza centrale ove archiviare le generalità dei soggetti coinvolti nella procreazione eterologa, i nati – al fine di risalire al proprio genitore genetico – erano infatti costretti a interrogare direttamente la clinica a cui la madre aveva fatto ricorso. Queste, come visto, non raramente hanno praticato una politica di rapida distruzione dei relativi documenti; da considerare è pure l'eventualità che i genitori o la madre non vogliano o possano contribuire alla ricerca del figlio, svelando la clinica a cui si erano rivolti. Nel dicembre 2013 la *Große Koalition* costituita tra cristiano-democratici (CDU), cristiano-sociali bavaresi (CSU) e socialisti (SPD) che ha governato il Paese nella diciottesima legislatura ha così assunto, nel contratto politico posto a suo fondamento, un chiaro impegno: "Regoleremo il diritto del bambino a conoscere la propria origine in caso di donazione

volontà – il nato che chiede l'identità del donatore, i genitori che vi si oppongono – è inoltre fattualmente necessario che il figlio abbia previamente avuto notizia delle circostanze della propria nascita. Viene quindi ricordato come egli possa impugnare comunque con successo la paternità del genitore non genetico. Alla luce di ciò, la Corte rileva come sia difficile concepire quale rilevante interesse dei genitori possa mai far sì che il nato – il quale già sa delle circostanze della propria nascita e può impugnare il rapporto giuridico con il genitore, con successive conseguenze sulla serenità familiare – "perlomeno" non conosca l'identità del donatore (§ 59 ss.).

[160] Secondo le informazioni che il Governo federale fornisce sul proprio sito internet: *Wissen, wer die leiblichen Eltern sind*, www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2016/12/2016-12-21-wissen-wer-die-leiblichen-eltern-sind.html. Un articolo online della rivista *Deutsches Ärzteblatt* della Camera federale dei medici menziona un dato similare, 1.000 nati, precisando tuttavia che esso si riferisce soltanto alle PMA regolarmente effettuate in clinica, rimanendo escluse tutte le fecondazioni "private": *Samenspenderegister: Das neue Gesetz verrät längst nicht allen Kindern ihre Abstammung*, 29 marzo 2017, www.aerzteblatt.de/nachrichten/73864/Samenspenderegister-Das-neue-Gesetz-verraet-laengst-nicht-allen-Kindern-ihre-Abstammung.

di sperma"[161]. Così è stato: il 21 luglio 2017, due mesi prima delle elezioni politiche conclusive della legislatura, la Gazzetta ufficiale ha pubblicato il testo della "Legge di disciplina del diritto a conoscere l'ascendenza in caso di uso eterologo dello sperma" (*Gesetz zur Regelung des Rechts auf Kenntnis der Abstammung bei heterologer Verwendung von Samen*). La legge gode di un trasversale consenso[162], nonostante non manchino appunto critici con riguardo a taluni specifici aspetti.

Due sono gli aspetti che caratterizzano il testo normativo: l'istituzione di un registro centrale, ove archiviare i dati dei donatori il cui materiale genetico è stato con successo utilizzato per la procreazione assistita, e l'esclusione della possibilità di accertare giudizialmente la paternità del donatore. L'art. 1 prevede così la legge istitutiva del Registro dei donatori ("Legge che istituisce un Registro dei donatori di sperma e disciplina la trasmissione di informazioni sul donatore dopo l'uso eterologo dello sperma": *Gesetz zur Errichtung eines Samenspenderregisters und zur Regelung der Auskunftserteilung über den Spender nach heterologer Verwendung von Samen*, abbreviata in *Samenspenderregistergesetz* – SaRegG). La SaRegG disciplina, in tredici paragrafi, la relativa procedura. Gli artt. 2 e 3 della "legge contenitore" modificano invece il BGB, escludendo *pro futuro* legami di parentela giuridica tra il donatore e il nato, qualora la procreazione assistita sia avvenuta con assistenza medica. L'art. 4 sancisce infine l'entrata in vigore dell'intero testo normativo il 1° luglio 2018.

Per iniziare trattando della SaRegG, va osservato come l'istituzione di un unico registro ove archiviare i dati identificativi dei donatori risponda chiaramente all'esigenza di garantire l'effettività del diritto a conoscere le origini[163]. Il Registro è

---

[161] *Deutschlands Zukunft gestalten, Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD*, 99, www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2013/2013-12-17-koalitionsvertrag.pdf?__blob=publicationFile. Traduzione dell'autore.

[162] La legge è stata approvata con il voto favorevole dei partiti di governo (CDU/CSU e SPD) e l'astensione dei Verdi/Bündnis 90 e della Sinistra (die Linke), benché pure questi fondamentalmente sostenessero il diritto del nato a conoscere le proprie origini: Deutscher Bundestag, *Stenografischer Bericht. Plenarprokoll 18/234*, 18 maggio 2017, 23761.

[163] In tal senso il gruppo di lavoro multidisciplinare sulla filiazione (*Arbeitskreis Abstammungsrecht*) istituito presso il Ministero della giustizia nel febbraio 2015 con il compito di presentare delle proposte per una nuova disciplina dell'ambito: Arbeitskreis Abstammungsrecht, *Abschlussbericht*, Colonia 2017, 16 e 78, www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/News/Artikel/07042017_AK_Abstimmung_Abschlussbericht.pdf?__blob=publicationFile&v=4.

incardinato presso il preesistente Istituto tedesco di documentazione e informazione medica, alle dipendenze del Ministero federale per la salute e affidatario di compiti prevalentemente tecnici[164]; i costi della sua tenuta sono pertanto limitati[165]. Nel proseguo della legge viene disciplinata la procedura da seguirsi, differenziando tra i compiti dell'*Entnahmeeinrichtung* (la struttura presso la quale il materiale genetico viene collezionato, che verrà qui identificata col termine "presidio medico") e quelli dell'*Einrichtung der medizinischen Versorgung* (la struttura dove la procreazione assistita ha luogo: la "clinica").

Il presidio medico ha innanzitutto da ragguagliare il donatore su alcuni aspetti elencati dal secondo paragrafo: trattasi della possibilità del nato di avere accesso alla sua identità e di questioni inerenti all'elaborazione dei suoi dati da parte dei vari attori coinvolti. Il donatore ha inoltre la possibilità di far archiviare ulteriori dichiarazioni "sui motivi della donazione e la propria persona", con riguardo alle quali egli potrà tuttavia ritirare in ogni momento il consenso, ottenendone la cancellazione. Il donatore viene quindi edotto dell'esclusione di ogni possibilità di accertamento giudiziale della paternità, e gli viene presentata la possibilità di una consulenza sulle "conseguenze della procreazione assistita". Informato di ciò, egli ha da dichiarare il proprio nome, luogo e data di nascita, cittadinanza e recapito, che verranno collegati a una sequenza o numero identificativo. Tali dati vengono archiviati presso il presidio medico per una durata massima di dieci anni (§ 2). Al momento della trasmissione del materiale genetico alla clinica, il presidio ha da comunicare la sequenza/numero identificativo del donatore, mentre mantiene presso sé i dati identificativi di questi (§ 3).

La clinica provvederà quindi ad informare la futura madre sugli stessi aspetti su cui è stato edotto il donatore (§ 4), registrando i di lei dati (nome, luogo e data di nascita, recapito: § 5). La clinica ha da accertare che, nel caso di utilizzo di materiale genetico

---

[164] Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI), www.dimdi.de. Ad esempio, classificazioni ufficiali, cura della terminologia medica, gestione del sistema informativo per i prodotti farmaceutici: A. Spickhoff, *Vaterschaftsfeststellung, Vaterschaftsanfechtung und das Recht auf Kenntnis der Abstammugn nach heterologer Insemination*, in *Zeitschrift für die gesamte Privatrechtswissenschaft*, 2017, 274.

[165] Il costo della tenuta del Registro ammonterebbe, secondo la relazione governativa, a 206.774 euro nell'anno di prova, a cui seguirebbero annualmente 11.500 euro in spese in natura e 165.678 euro in spese di personale: Deutscher Bundestag, *Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Rechts auf Kenntnis der Abstammung bei heterologer Verwendung von Samen, Drucksache 18/11291*, 22 febbraio 2017, 3, 19 e 21 s.

proveniente da altri Paesi, il presidio medico estero assicuri che, all'occorrenza, saprà fornire all'Istituto tedesco di documentazione e informazione medica i dati identificativi del donatore (§ 5 comma 1). Registrata viene inoltre la data della fecondazione, l'inizio della gravidanza e la data del potenziale parto.

La madre ha da comunicare alla clinica la nascita del bambino entro tre mesi dal parto (§ 4 ultimo periodo), sebbene non siano previste sanzioni a tal fine[166]. Qualora ella non faccia pervenire notizie, sarà la clinica a contattarla (§ 5 comma 5). Nel caso che il personale medico riceva notizia della nascita del bambino, oppure non sia possibile ottenere informazioni a proposito, la clinica fornirà all'Istituto di documentazione e informazione medica i dati identificativi della madre, la sequenza/numero identificativo del donatore, il recapito del presidio medico, il numero e la data (potenziale) di nascita dei bambini (§ 6). Tale trasmissione di dati non ha invece luogo qualora la fecondazione o la gravidanza non abbiano avuto buon esito. La legge non esplicita tuttavia i poteri della clinica di verificare l'eventuale affermazione della madre che la fecondazione non abbia avuto buon esito.

In sequenza, l'Istituto provvederà a richiedere al presidio medico i dati identificativi del donatore e le dichiarazioni eventualmente da questi rilasciate, per salvarli nel Registro, previa verifica della loro completezza e non evidente inesattezza. Dell'avvenuta archiviazione viene data comunicazione al donatore (§ 6 comma 4 e § 7). I dati, salvati per una durata di 110 anni (§ 8), possono essere espressamente utilizzati solo per le finalità previste dalla legge, dicasi la realizzazione del diritto del nato a conoscere le proprie origini (§ 9).

Il § 10 disciplina quindi la procedura con la quale una persona può avanzare richiesta di informazioni all'Istituto. "Ogni persona che presume" di essere nata tramite PMA eterologa ha diritto a richiedere al Registro le informazioni che eventualmente la riguardino. A tal fine non è richiesto si possegga un interesse qualificato a conoscere

[166] Tale mancanza viene criticata, tra gli altri, dalla Camera federale dei medici: DEUTSCHE BUNDESÄRZTEKAMMER, *Stellungnahme zum Regierungsentwurf zum Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Regelung des Rechts auf Kenntnis der Abstammung bei heterologer Verwendung von Samen vom 21.12.2016*, Berlino 13 marzo 2017, 7, https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Stellungnahmen/Samenspenderegistergesetz.pdf; cfr. anche K. SEEBODE, *Welche Änderungen bringt das Samenspenderregistergesetz?*, in *Gynäkologische Endokrinologie*, 3/2018, 197.

tali dati, ad esempio per ragioni diagnostiche, essendo il diritto a conoscere le origini finalizzato all'elaborazione nell'intimo della propria personalità[167]. "Dopo il compimento del sedicesimo anno di vita tale diritto deve venire esercitato autonomamente", mentre prima di tale età sono le persone aventi responsabilità genitoriale a poterlo esercitare. Nondimeno, il testo finale recepisce un'osservazione sorta nel corso del procedimento legislativo, prevedendo che le informazioni rimangano salvate presso il Registro anche in caso di avvenuto esercizio del diritto di accesso. Qualora ciò non fosse il caso, potrebbe accadere che i genitori esercitino il diritto del nato col preciso proposito di distruggere le informazioni sul donatore; oppure che l'estratto del Registro, e con esso l'identità del genitore genetico, vada materialmente perduto. Da presentare sono un documento identificativo del nato (ed eventualmente dei genitori) e il suo certificato di nascita. Prima di procedere al rilascio delle informazioni, l'Istituto consiglia la fruizione di una consulenza apposita, dando notizia delle possibilità a disposizione. Pure il donatore deve essere ragguagliato, con quattro settimane di anticipo, sulla prossima trasmissione dei dati che lo identificano, benché una sua mancata informazione non è a tal fine d'ostacolo. Sì da contattare il donatore, l'Istituto provvedere a verificarne presso l'anagrafe il recapito attuale; qualora diverso da quello salvato nel Registro, quest'ultimo verrà aggiornato con il nuovo indirizzo.

Di particolare rilevanza per l'effettiva applicazione della legge sono le sanzioni di carattere amministrativo[168] previste al § 12 per il presidio medico e la clinica, nonostante il loro importo relativamente modesto. Due sono gli importi previsti, rispettivamente fino a 5.000 e 30.000 euro, per comportamenti "dolosi o colposi". La sanzione minore si applica qualora i dati del donatore, della madre, della fecondazione e della nascita "non vengano, ovvero vengano in maniera inesatta, incompleta o non tempestiva" salvati presso il presidio o la clinica oppure trasmessi all'Istituto. La stessa sanzione si applica qualora il presidio "non trasmetta oppure trasmetta in

[167] In tal senso s'è espresso anche il gruppo di lavoro sulla filiazione, all'unanimità: ARBEITSKREIS ABSTAMMUNGSRECHT, *Abschlussbericht*, cit., 79.

[168] A. SPICKHOFF, *Vaterschaftsfeststellung, Vaterschaftsanfechtung und das Recht auf Kenntnis der Abstammung nach heterologer Insemination*, cit., 278.

maniera inesatta, incompleta o non tempestiva" la sequenza/numero identificativo alla clinica oppure i dati del donatore all'Istituto. La sanzione minore si applica inoltre qualora il presidio o la clinica utilizzino i dati salvati per fini estranei all'obiettivo della legge. La sanzione maggiore fino a 30.000 euro è riservata al presidio, qualora consegni del materiale genetico a enti o persone diverse dalle cliniche ovvero senza aver conferma scritta del donatore che egli abbia ricevuto e compreso le informazioni previste dal § 2. La stessa sanzione si applica alle cliniche che utilizzino del materiale genetico senza conferma scritta che la madre abbia ricevuto e compreso le informazioni di cui al § 4 oppure senza disporre della sequenza/numero identificativo del donatore. Nondimeno, le cliniche che utilizzino del materiale genetico da altri Paesi senza accertarsi che i presidi medici esteri siano pronti a fornire all'Istituto, qualora esortati, i dati identificativi del donatore, sono punite con la sanzione minore.

Il § 13 enuclea infine le norme transitorie, da applicarsi al materiale genetico collezionato e alle fecondazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della legge (il primo luglio 2018). I presidi possono trasmettere alle cliniche del materiale genetico già in loro possesso soltanto qualora il donatore sia stato informato *ex* § 2, non si opponga e i suoi dati identificativi e la sequenza/numero identificativo siano stati salvati. Qualora tale consegna sia già avvenuta, i presidi devono archiviare i dati identificativi del donatore e la sequenza/numero identificativo per 110 anni, "qualora tali dati siano disponibili al momento dell'entrata in vigore della legge". Similare la disciplina per le cliniche, che possono procedere alla fecondazione artificiale soltanto dopo aver informato la madre ex § 5, aver registrato la sequenza/numero identificativo e aver ricevuto conferma dal presidio dell'avvenuta informativa del donatore e del salvataggio dei suoi dati identificativi. Qualora invece la PMA abbia già avuto luogo, la clinica deve archiviare per 110 anni i dati della madre, il momento della fecondazione, il codice di riconoscimento del donatore e il recapito del presidio; anche qui, tuttavia, soltanto qualora tali dati siano disponibili il primo luglio 2018.

Si conclude così la SaRegG, e con essa il primo articolo della "legge contenitore".

Il secondo e terzo articolo della legge di disciplina del diritto a conoscere l'ascendenza in caso di uso eterologo dello sperma modificano il BGB. Il § 1600d viene integrato di un ulteriore, ultimo capoverso, che esclude che il donatore possa venire dichiarato giudizialmente padre del nato qualora questi sia stato concepito in una clinica con utilizzo di sperma collezionato in un presidio medico dopo che il donatore sia stato informato del diritto del nato a conoscere le origini e delle relative questioni procedurali. Intatta rimane invece la possibilità per il nato di impugnare la paternità del padre sociale (§ 1600 commi 1-3).

Tale nuovo capoverso si applica solo *pro futuro*, rimanendo fuori dall'ambito applicativo le fecondazioni che abbiano avuto luogo prima dell'entrata in vigore della legge. Tale esclusione della paternità non si applica inoltre alle "fecondazioni assistite" avvenute in privato, dove la procreazione eterologa ha luogo al di fuori di un procedimento medico per indipendente iniziativa della madre intenzionale e del donatore[169] e che pare in Germania riscuotano un certo successo[170]. Un importante movente alla base di tale precipua riforma sembra sia stata la volontà di incrementare la disponibilità dei privati a offrire il proprio materiale genetico[171]; anche un contatto

[169] Cfr. ad esempio quelle banche dati tramite le quali la "domanda" ed "offerta" si incontrano: ad un accordo online segue un incontro di persona, dove il donatore consegna il proprio materiale genetico e la donna provvede ad auto-inseminarsi. Cfr., fra le varie, www.samenspender-info.de, www.spermaspender.de, www.co-eltern.de.

[170] Così T. Helms, *Familienrechtliche Aspekte des Samenspenderregistergesetzes*, cit., nota 27 con riferimenti a varie decisioni giurisprudenziali, e l'Unione lesbiche e gay: Lesben- und Schwulenverband, *Referentenentwurf eines Gesetzes zur Regelung des Rechts auf Kenntnis der Abstammung bei heterologer Verwendung von Samen*, Colonia 4 Novembre 2016, 2, www.lsvd.de/fileadmin/pics/Dokumente/Recht4/LSVD-161104.pdf, con particolare riferimento alle coppie lesbiche e alle donne *single*. La Camera federale dei medici rileva come esistano pure dei metodi "misti", dove la distinzione tra procreazione artificiale con sostegno medico e quella "privata" è sfumata, ad esempio qualora la pazienta provveda a procurare in proprio il materiale genetico da utilizzarsi da parte del medico: Deutsche Bundesärztekammer, *Stellungnahme zum Regierungsentwurf*, cit., 4. In tal senso anche E. E. Pauli, *Der unsichtbare Dritte – Der Platz des Samenspenders bei der heterologen Insemination*, in *Neue Zeitschrift für Familienrecht*, 2016, 60, e J. Bongartz, *Alles geregelt?! – Die Samenspende de lege ferenda*, in *Neue Zeitschrift für Familienrecht*, 2016, 867. Il gruppo di lavoro sulla filiazione istituito presso il Ministero della giustizia aveva proposto di aprire il Registro anche alle fecondazioni "private", perlomeno in forma facoltativa: Arbeitskreis Abstammungsrecht, *Abschlussbericht*, cit., 79.

[171] Annette Widmann-Mauz (CDU), sottosegretaria del ministro federale per la salute: Deutscher Bundesrat, *Stenografischer Bericht, 953. Sitzung, Anlage 31 – Erklärung von Parl. Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz (BMG) zu Punkt 45 der Tagesordnung*, 10. Februar 2017, 71; Mechthild Rawert (SPD), deputata: Deutscher Bundestag, *Stenografischer Bericht. Plenarprokoll 18/221, Anlage 15 – Zu Protokoll gegebene Reden zur Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Regelung des Rechts auf Kenntnis der Abstammung bei heterologer Verwendung von Samen*, 9 marzo 2017, 22322.

personale tra nato e donatore dovrebbe venire così facilitato, perlomeno secondo la relazione governativa[172].

Essendo il presente contributo dedicato allo specifico tema del diritto del nato alla conoscenza delle proprie origini, non ci si dilungherà in ulteriori analisi su tale – talora aspramente criticata[173] – componente civilistica[174].

## 6. L'opinione delle parti sociali e della dottrina giuridica

Nel corso del procedimento legislativo vari attori hanno presentato, su richiesta o di propria iniziativa, una presa di posizione; tra i vari, la Camera federale dei medici (*Bundesärztekammer*)[175], l'Associazione dei notai (*Deutscher Notarverein*)[176], l'Unione lesbiche e gay (*Lesben- und Schwulenverband*)[177], l'Associazione degli avvocati (*Deutscher Anwaltverein*)[178], la Società per la consulenza sulla fertilità

---

[172] Deutscher Bundesrat, *Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Rechts auf Kenntnis der Abstammung bei heterologer Verwendung von Samen, Drucksache 785/16*, 30 dicembre 2016, 34.

[173] Si v. ad esempio la presa di posizione della Camera federale dei medici, che osserva come tale disciplina sembri essere volta a garantire un consistente numero di donatori: "Ci si chiede se [ciò] rientri nei compiti del Legislatore e sia […] sensato ovvero auspicabile": Deutsche Bundesärztekammer, *Stellungnahme zum Regierungsentwurf*, cit., 8 ss. Critica è pure l'Associazione degli avvocati, che osserva come né l'eventuale calo dei donatori né gli interessi patrimoniali di questi costituiscano solidi argomenti a favore; l'esclusione della paternità appare violare il principio costituzionale di uguaglianza, discriminando in maniera irragionevole i nati tramite PMA eterologa rispetto a coloro che devono la propria nascita a donazioni "in privato" o a relazioni extraconiugali: Deutscher Anwaltverein, *Stellungnahme des Deutschen Anwaltvereins durch die Ausschüsse Familienrecht und Medizinrecht zum Gesetzentwurf zur Regelung des Rechts auf Kenntnis der Abstammung bei heterologer Verwendung von Samen*, Berlino 2017, 7, www.bundestag.de/blob/499046/d80e011ed772a7d6cb4d385cbf8880b6/18_14_0248-3-_saregg_danwalt-data.pdf. Tendenzialmente a favore dell'esclusione della paternità è invece l'Associazione dei notai, che propone di considerare se, a determinate condizioni, essa possa valere anche per le donazioni "in privato": Deutscher Notarverein, *Schreiben vom 28. Oktober 2016*, Berlino, 2, www.dnotv.de/wp-content/uploads/Stellungnahme-zum-SaRegG.pdf. Decisamente a favore l'Unione lesbiche e gay: Lesben- und Schwulenverband, *Referentenentwurf eines Gesetzes zur Regelung des Rechts auf Kenntnis der Abstammung bei heterologer Verwendung von Samen*, cit., 9.

[174] Per una generale analisi in lingua tedesca, si v. A. Spickhoff, *Vaterschaftsfeststellung, Vaterschaftsanfechtung und das Recht auf Kenntnis der Abstammung nach heterologer Insemination*, cit.; nonché C. Motejl, *Das Recht des durch Samenspende gezeugten Kindes zur Anfechtung der Vaterschaft*, in *FamRZ-Zeitschrift für das gesamte Familienrecht*, 2017, 345 ss.

[175] Deutsche Bundesärztekammer, *Stellungnahme zum Referentenentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit für ein Gesetz zur Regelung des Rechts auf Kenntnis der Abstammung bei heterologer Verwendung von Samen vom 06.10.2016*, Berlino 26 ottobre 2016, www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Stellungnahmen/samenspende.pdf; Id., *Stellungnahme zum Regierungsentwurf*, cit.

[176] Deutscher Notarverein, *Schreiben*, cit.

[177] Lesben- und Schwulenverband, *Referentenentwurf eines Gesetzes zur Regelung des Rechts auf Kenntnis der Abstammung bei heterologer Verwendung von Samen*, cit.

[178] Deutscher Anwaltverein, *Stellungnahme*, cit.

(*Deutsche Gesellschaft für Kinderwunschberatung*)[179], l'Istituto per l'assistenza ai giovani e il diritto di famiglia (*Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht*)[180], la Conferenza dei tribunali di famiglia (*Deutscher Familiengerichtstag*)[181] e l'Unione delle giuriste (*Deutscher Juristinnenbund*)[182]. A questi si aggiungono varie opinioni dottrinali, pubblicate durante l'elaborazione della legge e subito dopo. Concorde è l'approvazione generale dell'intento di assicurare l'effettività del diritto a conoscere le origini. Sollevato è stato tuttavia un novero di questioni procedurali e sostanziali, di cui soltanto una minima parte ha avuto ripercussioni sulla formulazione finale del testo normativo.

Con riguardo innanzitutto agli **obiettivi e all'ambito** della legge, è stato osservato criticamente come difetterebbe un approccio generale, avendo potuto costituire essa l'occasione per integrare e dare ordine alla disciplina frammentaria cui in Germania è sottoposta la PMA[183]. Già dalla definizione della materia il Governo ha tuttavia evidenziato l'intenzione di limitare tale intervento alla conoscenza delle origini (e all'esclusione dell'accertamento giudiziale della paternità), rimandando ad altra data la riforma complessiva del settore.

Oggetto di discussione è l'**età** a partire dalla quale una persona può accedere al Registro, stabilita – similarmente alla soglia a partire dalla quale le persone adottate

---

[179] Deutsche Gesellschaft für Kinderwunschberatung, *Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Rechts auf Kenntnis der Abstammung bei heterologer Verwendung von Samen*, Heidelberg 26 ottobre 2016, www.bkid.de/fileadmin/datensammlung/dateien/BMG_Spenderegister_2016_10_26.pdf.

[180] Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht, *Hinweise zum Referentenentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit, Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Rechts auf Kenntnis der Abstammung bei heterologer Verwendung von Samen*, Heidelberg 26 ottobre 2016, www.dijuf.de/tl_files/downloads/2016/DIJuF-Hinweise_Refentenentwurf_des_BMG_Kenntnis_Abstammung_heterologe_Insemination_v._26.10.2016.pdf.

[181] Deutscher Familiengerichtstag, *Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Rechts auf Kenntnis der Abstammung bei heterologer Verwendung von Samen*, Brühl 28 ottobre 2016, http://s293942038.online.de/resources/Recht_auf_Kenntnis_Abstammung_2016.pdf.

[182] Deutscher Juristinnenbund, *Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Rechts auf Kenntnis der Abstammung bei heterologer Verwendung von Samen*, Berlino 3 novembre 2016, 1, www.bundestag.de/blob/499038/4d0ccc37e5de774134ff9d562de7fe92/18_14_0248-7-_saregg_djb-data.pdf.

[183] La Camera federale dei medici si chiede, ad esempio, se le donne *single* possano accedere alla PMA e in tal caso come sia da regolare la paternità: Deutsche Bundesärztekammer, *Stellungnahme zum Referentenentwurf*, cit., 3, e *Stellungnahme zum Regierungsentwurf*, cit., 3. Cfr. anche Deutscher Juristinnenbund, *Stellungnahme zum Entwurf*, cit., 1.

possono avere accesso all'identità dei genitori biologici[184] e conformemente alla decisione della Corte di seconda istanza di Hannover analizzata *supra*[185] – a 16 anni. Alcuni attori, quale la Camera federale dei medici[186], così come alcuni voci in dottrina [187], avrebbero preferito una disciplina che permettesse una valutazione differenziata caso per caso, sì da accertarsi che il minore disponga in concreto di quella necessaria maturità per affrontare tale cruciale momento della vita. A tal riguardo viene sottolineato come la ricerca della propria identità non cominci a 16 anni: frequenti sono i richiami alla disciplina austriaca[188], che permette di avere accesso a tali informazioni sul donatore già dai 14 anni[189].

Con riguardo agli **obblighi di informazione** nei confronti del donatore e della madre, viene criticato che il medico sarebbe richiesto di fornire consulenza su aspetti giuridici [190]. Consigliata viene inoltre una consulenza più ampia, anche di carattere psico-sociale. Questa potrebbe avere luogo prevedendo tale aspetto tra il novero dei compiti dell'Istituto di documentazione e informazione medica[191]. Al momento la legge si limita ad obbligare il medico a presentare al donatore e alla futura madre la possibilità di una consulenza sulle "conseguenze della procreazione assistita", con riferimento all'offerta già esistente[192]. Lo stesso dicasi con riferimento alle possibilità

---

[184] § 63 Personenstandsgesetz (Bundesgesetzblatt I/2007, 122 ss.); cfr. pure A. Spickhoff, *Vaterschaftsfeststellung, Vaterschaftsanfechtung und das Recht auf Kenntnis der Abstammung nach heterologer Insemination*, cit., 277.

[185] Capitolo 4 del presente contributo; ci si riferisce a Landgericht Hannover, sent. 6 novembre 2013, cit.

[186] Deutsche Bundesärztekammer, *Stellungnahme zum Referentenentwurf*, cit., 11.

[187] J. Taupitz, A. Theodoridis, *Das Gesetz zur Regelung des Rechts auf Kenntnis der eigenen Abstammung bei heterologer Verwendung von Samen*, cit., 432.

[188] Deutsche Bundesärztekammer, *Stellungnahme zum Referentenentwurf*, cit., 12; Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht, *Hinweise zum Referentenentwurf*, cit., 2; Deutscher Familiengerichtstag, *Stellungnahme zum Entwurf*, cit., 2, che menziona pure Svezia e Paesi Bassi.

[189] Dicasi la legge sulla medicina riproduttiva: Bundesgesetz, mit dem Regelungen über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung getroffen (Fortpflanzungsmedizingesetz), Bundesgesetzblatt 275/1992. Per una breve esposizione della disciplina austriaca si rinvia a D. Rosani, *Il diritto a conoscere le proprie origini nella fecondazione eterologa: il caso italiano e l'esperienza estera*, in *Biolaw Journal-Rivista di BioDiritto*, 1/2016, 230 ss. I dati identificativi del donatore vengono archiviati per trent'anni presso la clinica che riceve e utilizza il materiale genetico; dopo tale termine, gli atti verranno conservati a oltranza presso la presidenza del *Land* in cui la clinica si trova; cfr. i §§ 11-15 e il § 20 della legge.

[190] Deutsche Bundesärztekammer, *Stellungnahme zum Regierungsentwurf*, cit., 7; Id., *Stellungnahme zum Referentenentwurf*, cit., 3; A. Spickhoff, *Vaterschaftsfeststellung, Vaterschaftsanfechtung und das Recht auf Kenntnis der Abstammung nach heterologer Insemination*, cit., 275.

[191] Deutsche Gesellschaft für Kinderwunschberatung, *Entwurf eines Gesetzes*, cit., 2.

[192] Così la relazione accompagnatoria: Deutscher Bundestag, *Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Rechts auf Kenntnis der Abstammung bei heterologer Verwendung von Samen*, cit., 23.

di consulenza su cui l'Istituto deve informare il nato prima di dare a questi accesso ai dati sul donatore (§ 10 comma 4 SaRegG). Per quanto riguarda il ragguaglio del bambino sulle circostanze della propria nascita, l'iniziativa è lasciata ai genitori, non avendo avuto seguito quelle voci in Parlamento – in particolare da parte della frazione dei Verdi/Bündnis 90[193] – che chiedevano che l'utilizzo dei gameti di un donatore risultasse dal certificato di nascita. Nota è, tuttavia, la generale tendenza a non rivelare al nato tali aspetti[194], nonostante il parere avverso degli esperti che consigliano di informare il bambino fin dalla più tenera età.

Oggetto di discussione sono stati anche gli **ulteriori soggetti, in particolare i fratelli genetici**, nei cui confronti l'interesse del nato a conoscere le proprie origini potrebbe esplicarsi. La Camera federale dei medici critica la mancata menzione della questione se i nati abbiano diritto a ricevere informazioni – perlomeno di ordine medico – sui propri fratellastri[195]. Altri attori osservano che, secondo alcuni studi, un tale interesse si presenterebbe nei confronti dei fratelli in maniera altrettanto intensa come per la conoscenza del padre genetico[196]. Il silenzio del legislatore sul punto sarebbe tuttavia giustificato, in quanto riconoscere un diritto informativo con riguardo ai fratelli genetici violerebbe in maniera non proporzionata i diritti fondamentali delle rispettive famiglie[197]. Un tema collegato è quello della conoscenza del **nonno genetico**, qualora il padre – nato tramite PMA eterologa – non abbia fatto uso, per qualsiasi ragione, del proprio diritto a conoscerne l'identità. Tale questione, per ora essenzialmente di carattere speculativo, si proporrà con ampia probabilità in un prossimo futuro. L'approccio a riguardo è tendenzialmente possibilistico, in particolare qualora il nato

[193] Deutscher Bundestag, *Antrag. Elternschaftsvereinbarung bei Samenspende und das Recht auf Kenntnis eigener Abstammung, Drucksache 18/7655*, 24 febbraio 2016, 2.

[194] Golombok cita studi effettuati tra il 1992 e il 2012, che attesterebbero come solo il 10-20% dei genitori rivelerebbe ai figli l'utilizzo di gameti terzi: S. Golombok, *Modern families: Parents and children in new family forms*, Cambridge 2015, 98 ss.

[195] Deutsche Bundesärztekammer, *Stellungnahme zum Referentenentwurf*, cit., 15.

[196] Deutsche Gesellschaft für Kinderwunschberatung, Entwurf eines Gesetzes, cit., 2, con riferimento a S. Golombok, *Modern families*, cit.

[197] Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht, *Hinweise zum Referentenentwurf*, cit., 4.

– genitore del richiedente – sia già deceduto, oppure vi siano interessi di ordine medico[198].

Le **ulteriori dichiarazioni**, che al donatore è concesso trasmettere ai sensi del § 2 "sui motivi della donazione e la propria persona" non paiono invece suscitare particolare interesse, forse a ragione della loro facoltatività. La relazione accompagnatoria cita esplicitamente, quali esempi, "statura, colore degli occhi e dei capelli, hobby e in particolari la propria motivazione", ricordando che la semplice trasmissione del nome del donatore potrebbe non essere sufficiente per soddisfare l'interesse del nato, in particolare qualora il donatore non desideri un contatto personale o sia già morto. V'è tuttavia chi avrebbe preferito che (anche) simili dati non identificativi venissero archiviati obbligatoriamente; il nato potrebbe infatti non avere interesse a un contatto di persona, essendo il proprio bisogno di elaborazione delle origini soddisfatto con la disponibilità di tali informazioni[199]. All'interno del gruppo di lavoro sulla disciplina futura della filiazione, istituito presso il Ministero della giustizia[200], risulta vi fossero opinioni diverse riguardo all'appropriatezza di un tale obbligo[201]. Dubbio appare se il donatore possa far aggiungere a posteriori dichiarazioni ulteriori rispetto a quelle già rilasciate[202].

Discussa viene inoltre la questione delle **informazioni da fornirsi al donatore** sull'esito dell'utilizzo dei gameti. Ampio è il consenso sul fatto che non permettere al donatore di ottenere informazioni identificative sui nati sia espressione di un ragionevole bilanciamento e pertanto costituzionalmente legittimo. Cionondimeno, alcune voci in dottrina si mostrano più caute su questo punto[203]. Il gruppo di lavoro

---

[198] Deutscher Anwaltverein, *Stellungnahme*, cit., 5; Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht, *Hinweise zum Referentenentwurf*, cit., 4; V. Runge-Rannow, *Kenntnis der eigenen Abstammung bei heterologer Insemination*, cit., 46.

[199] Deutsche Gesellschaft für Kinderwunschberatung, Entwurf eines Gesetzes, cit., 2.

[200] Il gruppo di lavoro multidisciplinare (*Arbeitskreis Abstammungsrecht*) è stato istituito presso il Ministero della giustizia nel febbraio 2015 col fine di avanzare proposte per una nuova disciplina giuridica della filiazione; ha concluso i suoi lavori nell'estate 2017 con la presentazione di una relazione conclusiva (*Abschlussbericht*, cit.).

[201] Arbeitskreis Abstammungsrecht, *Abschlussbericht*, cit., 80.

[202] T. Helms, *Familienrechtliche Aspekte des Samenspenderregistergesetzes*, cit., 1537.

[203] A. Spickhoff, *Vaterschaftsfeststellung, Vaterschaftsanfechtung und das Recht auf Kenntnis der Abstammung nach heterologer Insemination*, cit., 278.

sulla filiazione è dell'opinione che il donatore debba avere notizia del numero di bambini nati, non tuttavia della loro identità[204].

Nonostante la liceità della donazione di **embrioni soprannumerari**, la SaRegG non fa riferimento alle persone nate tramite essi, sebbene queste presentino non uno, bensì due genitori genetici diversi dai genitori giuridici. Ciò è stato oggetto di critiche anche da parte del citato gruppo di lavoro, che aveva proposto di estendere il Registro anche a tali casi[205].

Oggetto di osservazioni critiche è stata infine la **disciplina transitoria**, che non presenterebbe alcun vantaggio per le persone nate prima dell'entrata in vigore della legge[206]. Con riguardo ai gameti già utilizzati, questa immobilizza sostanzialmente la situazione in atto, limitandosi ad estendere a 110 anni l'obbligo di conservazione della documentazione medica depositata presso i presidi e le cliniche. I documenti identificativi rimangono pertanto conservati presso i presidi medici, senza che sia stata prevista una loro trasmissione al Registro, come invece proposto dal gruppo di lavoro sulla filiazione[207]. Ragioni di tutela dei dati personali, volte a non modificare a posteriori la finalità del trattamento dei dati, sembra abbiano prevalso[208]. A tal riguardo è stato tuttavia osservato come il diritto del nato a conoscere le proprie origini sussista da sempre, sebbene illegittimamente ignorato dai presidi medici, che conseguentemente non hanno ragguagliato i donatori a riguardo[209]. In aggiunta, tali dati vanno conservati soltanto qualora essi "siano disponibili al momento dell'entrata in vigore di tale legge" (il primo luglio 2018). La durata dell'archiviazione obbligatoria, inizialmente di 10 anni, nel 2007 è stata prolungata a 30 anni. Conseguentemente è probabile che nella maggior parte dei casi i documenti più antichi risalgano al 1997[210]; avanzato viene pure il sospetto che le cliniche, nei mesi

---

[204] ARBEITSKREIS ABSTAMMUNGSRECHT, *Abschlussbericht*, cit., 79 e 87.
[205] ARBEITSKREIS ABSTAMMUNGSRECHT, *Abschlussbericht*, cit., 16 e 81.
[206] K. SEEBODE, *Welche Änderungen bringt das Samenspenderregistergesetz?*, cit., 198.
[207] ARBEITSKREIS ABSTAMMUNGSRECHT, *Abschlussbericht*, cit., 79 ss.
[208] T. HELMS, *Familienrechtliche Aspekte des Samenspenderregistergesetzes*, cit., 1537.
[209] J. TAUPITZ, A. THEODORIDIS, *Das Gesetz zur Regelung des Rechts auf Kenntnis der eigenen Abstammung bei heterologer Verwendung von Samen*, cit., 464
[210] T. KATZORKE, S. WEHRSTEDT, *Mit diesen Regelungen müssen Ärtze rechnen*, in *gynäkologie+geburtshilfe*, 2017, 22(6), 28.

immediatamente precedenti all'entrata in vigore della nuova legge, siano state tentate di distruggere sistematicamente tutti i documenti più risalenti[211]. Possibile rimane, infine, l'accertamento giudiziale della paternità del donatore, applicandosi il nuovo capoverso del § 1600d BGB soltanto *pro futuro*.

## 7. Epilogo: l'auspicio di una maggiore riflessione in Italia

Sono trascorsi quattro anni da quando, nel giugno 2014, la Corte costituzionale[212] ha decretato l'illegittimità del divieto dell'utilizzo di gameti terzi nella procreazione assistita, previsto dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40. La domanda se, e in che termini, i nati abbiano diritto a conoscere i donatori – padre e madre genetici, data la liceità in Italia della donazione sia dei gameti maschili che di quelli femminili – viene tuttavia ancora ampiamente evitata[213]. La legge 40 si limita infatti a stabilire che "il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi", senza nulla invece enunciare sul differente diritto del nato a conoscere le proprie origini.

Tale inerzia italiana non pare tenere in debito conto gli sviluppi nel continente europeo, in cui vari Paesi – uno per tutti: il Regno Unito[214] – hanno modificato *in itinere* la propria normativa, permettendo l'accesso alle informazioni identificative sui donatori. Tali riforme hanno avuto luogo a seguito delle pressioni esercitate da un numero consistente di persone nate tramite fecondazioni "eterologhe", le quali – una

---

[211] J. Taupitz, A. Theodoridis, *Das Gesetz zur Regelung des Rechts auf Kenntnis der eigenen Abstammung bei heterologer Verwendung von Samen*, cit., 464.

[212] C. cost., sent. 9-10 aprile 2014, n. 162.

[213] Tra gli autori che se ne sono occupati, cfr. V. De Santis, *Diritto a conoscere le proprie origini come aspetto della relazione materna. Adozione, PMA eterologa e cognome materno*, in *Nomos*, 1/2018; M. Gensabella Furnari, *Il diritto del nato da eterologa alla conoscenza delle proprie origini. Note a margine del parere del Comitato nazionale per la bioetica del 2011*, in S. Agosta, G. D'Amico, L. D'Andrea (a cura di), *La procreazione medicalmente assistita. Bilancio di un'esperienza, problemi e prospettive*, Napoli 2017, 129; L. Palazzani, *Il diritto del nascituro a conoscere le proprie origini vs. il diritto all'anonimato del donatore*, in L. Grion (a cura di), *Cose o persone? Sull'esser figli al tempo dell'eterologa*, Trieste 2016, 105; L. Poli, *Il diritto a conoscere le proprie origini e le tecniche di fecondazione assistita: profili di diritto internazionale*, in *GenIus*, 1/2016, 43; D. Rosani, *Il diritto a conoscere le proprie origini nella fecondazione eterologa*, cit.; M. Casini, C. Casini, *Il dibattito sulla PMA eterologa all'indomani della sentenza costituzionale n. 162/2014. In particolare: il diritto a conoscere le proprie origini e l'"adozione per la nascita"*, in *Biolaw Journal-Rivista di BioDiritto*, 2/2014, 148; E. Bilotti, *Fecondazione eterologa, diritto alla genitorialitànaturale e diritto alla conoscenza delle origini biologiche*, in *Quad. di diritto mercato tecnologia*, 3/2014, 74.

[214] Human Fertilisation and Embryology Act 2008 (chapter 22).

volta raggiunta la maggiore età – hanno motivato tale richiesta con esigenze di elaborazione della propria personalità.

Il caso germanico presenta le sue peculiarità, in particolare la notevole considerazione che non da oggi tale ordinamento giuridico riserva alle (alla conoscenza delle) origini genetiche. Ciononostante, la disciplina del Registro dei donatori, e i diritti fondamentali posti a suo fondamento, dovrebbero ispirare in Italia una maggiore attenzione per tale tema. Anche il quadro costituzionale italiano, infatti, permette di sostenere la configurabilità di un diritto dei nati alla conoscenza delle proprie origini, in particolare alla luce della tutela dell'identità e della salute psichica e della giurisprudenza in riferimento al cosiddetto parto anonimo[215]. Una situazione, questa, che rende opportuno provvedere da subito anche in Italia a disciplinare le modalità di esercizio di tale interesse.

Istruttive sono, a tal riguardo, le vicende che hanno portato alla legge oggetto di questo contributo. Un quadro indiziario chiaro (per chi era attento), ignorato per anni, finché i nati oramai adulti hanno cominciato a chiederne conto. Un insegnamento anche per l'Italia, se non ci si vuole ritrovare, un domani, nel ruolo del "cieco che non voleva vedere".

[215] Ci si riferisce a Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 13 febbraio 2003, ric. n. 42326/98, Odièvre c. Francia; Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 25 settembre 2012, ric. n. 33783/09, Godelli c. Italia; con riguardo a quest'ultima, si v. C. cost., sent. 18-22 novembre 2013, n. 278, in *Giur. cost.*, 2013, 4503 ss.